

VOTO A DOMICILIO - CONDIZIONI DI SERVIZIO

Gli elettori che sono affetti da gravi infermità, tali da impedire l'allontanamento dalla propria abitazione, o che si trovano in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, possono votare presso il proprio domicilio secondo il [Decreto legge 03/01/2006, n. 1, art. 1](#) in occasione:

- delle elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e delle consultazioni referendarie disciplinate da normativa statale
- delle elezioni dei sindaci e dei consigli comunali soltanto nel caso in cui l'avente diritto al voto domiciliare dimori nell'ambito del territorio del Comune per cui è elettore
- delle elezioni del presidente della giunta e del consiglio regionale della regione in cui l'avente titolo al voto dimora.

Per poter votare al proprio domicilio, è necessario presentare all'ufficio elettorale del Comune, nelle cui liste l'elettore risulta iscritto, una dichiarazione che attesta la volontà di esprimere il voto presso la propria abitazione.

La dichiarazione deve essere presentata tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione.

Durata massima del procedimento amministrativo

Il procedimento si conclude al termine degli accertamenti necessari.

Pagamenti

La presentazione della pratica non prevede alcun pagamento

Procura

L'istanza può essere presentata da un procuratore, che deve sottoscrivere la *Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal procuratore*.